

CODICE DEONTOLOGICO

Premessa

Nella consapevolezza:

- che nello svolgimento del proprio compito di mediatore/interprete linguistico tra uomini, gruppi e popoli, il traduttore deve contare solamente su sé stesso ed è quindi il solo responsabile della propria attività;
- che il traduttore non deve solamente disporre di conoscenze linguistiche ineccepibili, bensì avere anche confidenza con le specificità socioculturali di popoli e paesi con i quali sviluppa i propri contatti professionali, nonché possedere un sapere professionale specifico ed un'ampia cultura generale unita alla propensione al continuo aggiornamento ed al contatto con le novità in genere che si prospettano nel quotidiano;
- che l'attività di traduttore può essere esercitata in maniera affidabile solamente da persone con esperienza specifica

e con l'intento di conseguire, quale socio dell'Unione Provinciale Traduttori (UPT), elevati requisiti professionali e, attraverso una prestazione qualificata, rafforzare e migliorare l'immagine professionale,

i traduttori riuniti nell'Unione Provinciale Traduttori hanno approvato il seguente codice deontologico che costituisce parte integrante dello Statuto dell'Unione Provinciale Traduttori e che stabilisce i doveri dei Soci della stessa.

Articolo 1

Il traduttore deve svolgere la propria professione secondo scienza e coscienza, in maniera imparziale e scevra da preconcetti.

Articolo 2

A garanzia di un lavoro svolto con la massima scrupolosità, il traduttore deve agire esclusivamente nell'ambito delle lingue e dei settori nei quali dispone di conoscenze ineccepibili; eventuali deficit conoscitivi o parti di testo poco chiare vanno sempre e comunque risolte attraverso opportune e mirate ricerche. Il traduttore fornisce al committente esclusivamente lavori stilati in proprio oppure scrupolosamente esaminati, controllati e se necessario nuovamente redatti, qualora affidati a terzi. Al traduttore corre l'obbligo di informare il committente, qualora dovesse ritenersi inadeguato al compito affidatogli.

Articolo 3

- a) Fatte salve eventuali disposizioni di legge contrarie, il traduttore è libero di accettare o rifiutare un incarico.
- b) Il traduttore si attiene al termine di consegna concordato. Qualora ciò risultasse impossibile, è dovere del traduttore avvisare per tempo il committente. Se, per cause di forza maggiore, un incarico non potesse essere portato a termine, il traduttore deve nominare un collega sostituto in grado di rilevare l'incarico.
- c) Il traduttore non accetta un incarico che non è in grado di svolgere secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle condizioni contrattuali. Presupposto fondamentale per l'accettazione di un incarico è quello che tra il traduttore ed il cliente vi siano pattuizioni chiare in merito al tipo di lavoro da svolgere ed alle condizioni da rispettare.

Articolo 4

Il traduttore svolge il proprio compito secondo scienza e coscienza; tuttavia né l'accettazione di un incarico, né le indicazioni del committente possono giustificare la violazione di norme di legge o professionali.

Articolo 5

I soci dell'Unione Provinciale Traduttori si sentono in dovere di svolgere il proprio lavoro secondo principi di qualità; qualora un committente dovesse muovere fondate critiche al lavoro svolto, essi sono disponibili ad apportare le dovute correzioni.

Articolo 6

- a) Il traduttore osserva l'obbligo di riservatezza ovvero di segretezza.
- b) L'obbligo etico di segretezza e riservatezza si estende a tutto ciò di cui il traduttore dovesse venire a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale, sempre che non vi siano eccezioni derivanti da obblighi rispetto a disposti legislativi.
- c) Detto obbligo si mantiene anche oltre il termine del rapporto contrattuale e si estende nei confronti di quelle persone che dovessero già essere a conoscenza del fatto perché appreso da altra fonte.

Articolo 7

L'etica professionale induce alla collegialità ed alla solidarietà. Essa fa divieto al traduttore di compromettere l'immagine della professione attraverso propri comportamenti.

Contravvengono all'etica professionale interventi inopportuni, siano essi in forma scritta o verbale o mediante esternazioni d'altro genere, volti a screditare il buon nome di un collega.

Il traduttore mantiene un atteggiamento di rispetto nel giudicare l'operato di un collega. Punti di vista discordanti, così come critiche mosse ad un lavoro contenente errori, vanno espressi con pacatezza ed accettati con spirito costruttivo. Qualora il lavoro fosse assoggettato a perizia, il diretto interessato deve venire informato dal perito stesso riguardo agli esiti della perizia, prima della consegna di quest'ultima.

Articolo 8

Il socio dell'Unione Provinciale Traduttori espone per le proprie prestazioni professionali onorari commisurati.

Articolo 9

a) Il traduttore promuove il proprio lavoro attraverso la qualità.

b) Il traduttore si astiene da qualsiasi forma di concorrenza sleale e di pubblicità invadente. In particolare non sono ammissibili:

- la sistematica e mirata pratica di tariffe inferiori a quelle di mercato, con l'intendimento di eliminare la concorrenza arrecando nocimento ai colleghi;
- trarre in inganno i clienti fornendo preventivi non corretti o incompleti;
- la critica di colleghi nei confronti di terzi, al fine di dare rilievo al proprio operato;
- mettere in evidenza la propria persona o il proprio operato attraverso la pubblicità.

Articolo 10

Il traduttore può esibire unicamente quei titoli professionali regolarmente conseguiti e riconosciuti dalla legge.

Articolo 11

La salvaguardia dei principi sin qui esposti spetta al Direttivo, il quale può essere interpellato sia dai soci che dai non soci. Il Direttivo ha facoltà e, nei casi più gravi, l'obbligo di sanzionare i soci che dovessero contravvenire a detti principi.